Sistema Socio Sanitario
Ospedale Papa Giovanni XXIII
Regione Lombardia
ASST Papa Giovanni XXIII

DELIBERAZIONE NR. 1878 DEL 12/11/2026

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA INTERFORZE PER LA DIFESA NBC DI RIETI PER IL SUPPORTO RECIPROCO IN AMBITO FORMATIVO

**IL DIRETTORE GENERALE**
**nella persona del Dott. Francesco Locati**

**ASSISTITO DA:**

| | |
|---|---|
| IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO | DR. GIANLUCA VECCHI |
| IL DIRETTORE SANITARIO | DOTT. ALESSANDRO AMOROSI |
| IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO | DR.SSA SIMONETTA CESA |

**Premesso** che, allo scopo di favorire il supporto reciproco finalizzato alla formazione del personale nell'ambito della gestione, della prevenzione e della difesa contro agenti di rischio chimico, biologico, radiologico (CBR), questa ASST e la Scuola Interforze per la Difesa NBC di Rieti intendono formalizzare un rapporto di collaborazione;

**Rilevato** che la Scuola suddetta, con nota prot. ASST n. 82484 del 5 novembre 2026, ha trasmesso il testo dell'accordo da sottoscrivere con validità fino al 31 dicembre 2027;

**Visto** il parere favorevole del responsabile della SSD Centro antiveleni alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione con la Scuola Interforze per la Difesa NBC di Rieti;

**Rilevato** che la SSD Centro antiveleni di questa ASST, struttura di riferimento nazionale per la diagnosi, consulenza e gestione clinica delle intossicazioni, è in grado di contribuire alle attività formative della Scuola Interforze per la Difesa NBC, con particolare riferimento all'elaborazione di protocolli di diagnosi e terapia e alla pianificazione della fase sanitaria in ambito CBR;

**Visti:**

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che consente alle pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., recante il riordino della disciplina in materia sanitaria e l'organizzazione del Servizio sanitario nazionale;

- la legge regionale Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, l'organizzazione e il funzionamento delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali e ne promuove la collaborazione istituzionale con enti pubblici nazionali per finalità assistenziali, formative e di ricerca;
- il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, considerato che l'accordo prevede attività formative ed esercitative in ambito CBRN;
- il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e il d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 in materia di protezione dei dati personali, cui le parti sono tenute nell'ambito delle attività oggetto dell'accordo;

**Richiamato** altresì l'Accordo Stato-Regioni del 28 febbraio 2008 concernente i requisiti organizzativi e funzionali dei Centri Antiveleni, recepito dalla Regione Lombardia con decreto del Direttore Generale Sanità n. 14220 del 16 dicembre 2009, che individua tra le funzioni istituzionali dei Centri Antiveleni le attività di supporto alle emergenze chimiche, la formazione specialistica e la collaborazione con le istituzioni competenti;

**Considerato** che l'attività oggetto dell'accordo rientra nelle finalità istituzionali dell'ASST Papa Giovanni XXIII e della SSD Centro Antiveleni, in quanto finalizzata allo sviluppo delle competenze professionali, alla preparazione alla gestione delle emergenze CBRN ed al rafforzamento delle sinergie operative tra strutture sanitarie e amministrazioni dello Stato;

**Dato atto** che l'accordo non comporta oneri economici diretti né flussi finanziari tra le parti e che ciascuna amministrazione provvede alle attività di propria competenza mediante le risorse umane, strumentali e organizzative disponibili a legislazione vigente;

**Ritenuto** di incaricare il responsabile della SSD Centro antiveleni del coordinamento delle attività previste dal presente accordo;

**Dato atto**, altresì, che responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinali, direttore della SC Affari generali;

**Acquisito** il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario

DELIBERA

1. di dare atto che l'accordo costituisce forma di collaborazione istituzionale tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e che le attività previste rientrano nelle rispettive finalità istituzionali, senza alcun onere economico;
2. di sottoscrivere con la Scuola Interforze per la Difesa NBC di Rieti l'accordo di collaborazione per il supporto reciproco in ambito formativo con le modalità e alle condizioni riportate nell'atto allegato al presente provvedimento, al quale si fa espresso rinvio (allegato A);
3. di incaricare il responsabile della SSD Centro antiveleni del coordinamento delle attività previste dal presente accordo;
4. di dare atto che responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinali, direttore della SC Affari generali.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Locati

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

# *ACCORDO DI COLLABORAZIONE*

TRA

La SCUOLA INTERFORZE PER LA DIFESA NBC (di seguito SCUOLA NBC) con sede legale in Rieti in Piazza Marconi 7, cap 02100, CF 90015780571, rappresentata dal Comandante della Scuola, Generale B. Giorgio Guariglia, nato a ROMA, il 4 maggio 1973, CF: GRGGRG73E04H501V

E

Il Centro Antiveleni dell'ASST PAPA GIOVANNI XXIII con sede in Bergamo, Piazza Organizzazione Mondiale della Sanità, 1, cap 24127, CF 04114370168, in persona del Direttore Generale Dr. Francesco Locati nato a Treviglio (BG) il 3 maggio 1960, CF: LCTFNC60E03A365B, con il parere favorevole del Dr. Giuseppe Bacis, Responsabile della SSD Centro Antiveleni,

qui di seguito denominate singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti"

**PREMESSO/CONSIDERATO CHE**

- **La SCUOLA NBC costituisce il "*Polo interforze per la difesa CBRN*" che ha il compito istituzionale di:**
  - esercitare la funzione ispettiva in campo interforze attribuita al Comandante, atta a coordinare ed armonizzare le diverse attività nel settore CBRN relative agli studi, alla ricerca, alle valutazioni, nonché all'addestramento ed alla sperimentazione tecnica e tattica dei materiali;
  - elaborare, in campo interforze, direttive, documenti tecnici e procedure d'impiego relative alla Difesa CBRN sulla base delle linee di indirizzo impartite dallo Stato Maggiore Difesa e dalla NATO con il nuovo MC 0603/2 "NATO's Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defence Concept" ed. Nov. 2024 (…Military CBRN defence capabilities and civil preparedness support and reinforce each other, but they are separate and distinct and neither can replace the other. Military CBRN readiness and responsiveness and national resilience demands effective, two-way planned, exercised and resourced civil-military interaction….);
  - sperimentare, per il pratico impiego, materiale CBRN di prevista introduzione nelle Forze Armate;
  - promuovere la collaborazione con Università e altri Centri Specialistici (militari e civili, nazionali ed internazionali) per lo sviluppo di attività congiunte di studio, insegnamento e aggiornamento concernenti le tematiche della Difesa CBRN;
  - qualificare/specializzare il personale delle Forze Armate, dei Corpi Armati dello Stato, dei vari Dicasteri e Enti Pubblici destinato ad operare nel settore CBRN.

- Il Centro Antiveleni dell'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, istituito nel 1999 come Unità Funzionale di Tossicologia Clinica e riconosciuto dal 2005 Centro Antiveleni di livello nazionale dal Ministero della Salute, è una struttura specialistica di riferimento per la diagnosi, consulenza e gestione clinica delle intossicazioni che, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 2008 (recepito dalla Regione Lombardia con DDG n° 14220/2009), ha le seguenti funzioni istituzionali:

- consulenza tossicologica specialistica agli operatori sanitari (medici, farmacisti, infermieri, ecc.) e alla popolazione in generale;
- attività clinica specialistica diretta dei pazienti con intossicazione acuta presso il Pronto Soccorso e presso altri reparti dell'ospedale e visite specialistiche ambulatoriali;
- attività di tossico-vigilanza e farmacovigilanza in collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni ed altri Enti istituzionalmente competenti;
- attività di gestione e fornitura in urgenza a livello regionale e nazionale degli antidoti di difficile reperimento e valutazione della loro efficacia e sicurezza;
- supporto tossicologico per la gestione delle urgenze ed emergenze sanitarie derivanti da incidenti chimici, convenzionali e non, ivi comprese le problematiche bioterroristiche, anche a supporto della Protezione Civile e della Difesa Civile con attiva partecipazione alle relative esercitazioni;
- attività di formazione e aggiornamento in tossicologia clinica rivolta agli operatori sanitari del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale, a studenti di discipline sanitarie, nonché attività didattica per la prevenzione e il primo soccorso rivolta al pubblico;
- attività di ricerca clinica con particolare riferimento agli aspetti di diagnosi, di trattamento e di prevenzione.

**VISTI**

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. e, in particolare, l'art. 15, secondo cui "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato", e in particolare l'art. 15 sul "Segreto d'Ufficio", così come modificato dall'art. 28 della citata L. 7 agosto 1990, n. 241;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in materia dei c.d. "incarichi extraprofessionali nel pubblico impiego", con particolare riguardo all'art. 53, relativo alla "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi", così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come modificato dal D. Lgs. 28 maggio 2012, n. 69;
- il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", con particolare riguardo all'art. 47, relativo alla modalità di comunicazione telematica tra P.A. e s.m.i.;
- la Legge 3 agosto 2007, n. 124 "Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto", modificata dalla Legge 7 agosto 2012, n. 133. Sul Segreto di Stato, inoltre vds. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 22 luglio 2011, "Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate"; il DPCM 6 novembre 2015, "Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva"; il DPCM 2 ottobre 2017, n. 3, Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva;
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), art. 3, c. 59, nonché la discendente determinazione interpretativa del Dipartimento della Funzione Pubblica del 2008 (Parere UPPA n. 23/08), che stabiliscono il divieto, per le Pubbliche Amministrazioni, di sottoscrivere polizze assicurative per la copertura di eventuali danni e/o infortuni a terzi derivanti dalle condotte colpose dei propri dipendenti;

- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, integrato e modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- il D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, "Codice dell'ordinamento militare" e s.m.i.;
- il DPR 15 marzo 2010, n. 90, "Testo Unico dell'Ordinamento militare" e s.m.i.;
- il D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
- il Decreto Interministeriale 25 luglio 2012, n. 162, "Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze Armate, compresa l'arma dei Carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 300, comma 4, del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66";
- la SMD – FORM 006, "Direttiva sulla stipula di convenzioni e accordi in materia di formazione con Enti ed organismi esterni all'organizzazione della Difesa", ed. 2021; Piano degli Studi della SCUOLA NBC, ed. 2025 e s.m.i..

TUTTO CIÒ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**Art. 1**
(Valore delle premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di Collaborazione.

**Art. 2**
(Oggetto e finalità)

Il presente Accordo di Collaborazione ha lo scopo di favorire il supporto reciproco finalizzato alla formazione, secondo i rispettivi ambiti di competenza, a favore dell'altra Parte, attraverso le attività di seguito indicate:

- **SCUOLA NBC a favore del Centro Antiveleni dell'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo:**
  - mettere a disposizione, previo coordinamento ed approvazione della Scuola stessa, il proprio personale per la pianificazione, coordinamento e realizzazione di attività esercitative complesse in ambito CBRN, a favore del personale del Centro Antiveleni di Bergamo e con gli Enti interessati, finalizzate a garantire un'efficace risposta a un evento CBRN, la diffusione tempestiva dell'allarme e l'attuazione delle procedure di sicurezza per la gestione dell'evento;
  - fornire corsi di formazione/informazione destinati al personale dipendente del Centro Antiveleni di Bergamo e di altre Unità dell'ASST Papa Giovanni XXIII in materia di sicurezza, gestione e utilizzo dei dispositivi di protezione CBRN;

- erogare corsi di formazione/informazione volti a sensibilizzare la natura del rischio CBRN, a favorire la conoscenza delle procedure di allarme e garantire la corretta applicazione delle misure di protezione previste;
- mettere a disposizione, in periodi previamente definiti e previo coordinamento e approvazione della Scuola, gli scenari CBRN dell'area NUBICH compresa la Camera di Fiducia, al fine di consentire l'addestramento del personale del Centro Antiveleni di Bergamo e con gli Enti interessati nelle attività di primo intervento in scenari addestrativi CBRN, con operatività prolungata impiegando i dispositivi di protezione CBRN individuale previsti.

– **Il Centro Antiveleni dell'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo a favore della SCUOLA NBC**:
- contribuire, tramite il proprio personale altamente specializzato, alle attività formative della Scuola, fornendo supporto scientifico e didattico nell'ambito dei corsi previsti dal Piano dell'Offerta Formativa annuale, con particolare riferimento all'elaborazione di protocolli di diagnosi e terapia e alla pianificazione della fase sanitaria in ambito CBR;
- favorire lo scambio di informazioni e di competenze in materia di CBR *Case Study*, inclusi gli incidenti di origine industriale, con particolari riferimenti agli aspetti di tossicologia di base, ai meccanismi d'azione e di esposizione, nonché agli effetti clinici e alla sintomatologia conseguente, anche ai fini della definizione di protocolli operativi e sanitari condivisi;
- contribuire, secondo finestre temporali definite di comune accordo con la Scuola, alle attività di formazione e informazione del personale mediante l'organizzazione di seminari CBR, incontri specialistici e attività di approfondimento sugli aspetti tossicologici e sanitari di interesse per l'ambito CBR, ivi inclusa la preparazione di percorsi formativi di tossicologia di base rivolti a operatori non sanitari, anche in supporto alla progettazione di scenari addestrativi ed esercitativi.

**Art.3**
(Obblighi delle Parti)

1. Le Parti, compatibilmente con le proprie esigenze Istituzionali, si impegnano a garantire le attività indicate nel precedente art. 2, rispetto ai compiti di propria pertinenza, al fine della realizzazione dell'oggetto e delle finalità del presente Accordo.

2. Il presente Accordo di Collaborazione non comporta flussi finanziari tra le Parti contraenti, significando che ognuna supporta i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza e che ogni prestazione erogata da ciascuna delle stesse Parti è da intendersi a titolo gratuito e in quantità corrispondente alle rispettive prestazioni.

3. Ogni eventuale onere comunque discendente dal presente Accordo dovrà comunque trovare capienza nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

**Art. 4**
(Salvaguardia dei compiti istituzionali)

1. Le Parti forniscono le prestazioni di cui al presente accordo in conformità alle leggi e alle normative vigenti e sulla base delle procedure, delle informazioni tecniche fornite dall'altra Parte, impiegando le strutture, le attrezzature ed il personale necessari, compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali che rivestono comunque carattere di priorità e in conformità delle leggi e delle normative vigenti.

2. Qualora l'attività derivante dal presente Accordo possa, anche solo potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con i compiti istituzionali o le risorse finanziarie delle Parti contraenti, le medesime si riservano il diritto di integrare e/o modificare e/o recedere con le modalità indicate nell'art. 12.

**Art. 5**
(Sicurezza sui luoghi di lavoro)

1. Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a garantire le misure generali e specifiche per la protezione della salute e per la sicurezza dei soggetti interessati.

2. Le Parti dichiarano di essere in linea alla normativa vigente in materia.

**Art. 6**
(Coperture assicurative)

Le Parti danno atto che il proprio personale, che a qualunque titolo prenda parte alle attività oggetto del presente Accordo presso i locali dell'Amministrazione della Difesa, è in regola con le coperture assicurative previste dalla normativa vigente, nonché con le ulteriori coperture a tutela di eventuali danni che dovessero occorrere a strutture e/o attrezzature dell'Amministrazione della Difesa. È in ogni caso esclusa ogni previsione di copertura assicurativa da parte dell'Amministrazione della Difesa per eventuali danni e/o infortuni a terzi derivanti dalle condotte dolose dipendenti dalle Parti nello svolgimento delle attività scaturenti dalla presente collaborazione.
Le Parti si impegnano ad utilizzare gli spazi e le strutture messe reciprocamente a disposizione per le finalità formative previste dal presente protocollo, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza applicabili e delle istruzioni definite dal relativo Ente proprietario.
Prima di utilizzare le strutture messe a disposizione, ognuna delle Parti, responsabile delle proprie strutture, si impegna a verificare lo stato delle medesime, nonché qualsiasi impianto, attrezzatura, macchinario, veicolo o altro strumento o dispositivo messo a disposizione, al fine di identificare ed eliminare potenziali rischi di danno per le cose e/o per la sicurezza e salute del personale della Controparte che ne fa utilizzo.

**Art. 7**
(Trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, a trattare e custodire i dati e le informazioni relativi all'espletamento delle attività riconducibili al presente accordo e agli eventuali atti da esso discendenti, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di protezione dei dati personali menzionata in premessa.

**Art. 8**
(Tutela del patrimonio informativo della Difesa)

1. Le Parti si impegnano al rispetto delle norme sul *segreto*:
   - di Stato (L. n. 124/2007, D.P.C.M. 22.07.2011, così come integrato dal DPCM 2 ottobre 2017, nr. 3; la Circolare n. 1 della PCMANS 1-1/2011 - Norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate; nonché la Circolare n.1 della PCM- ANS 4-1/2011 -Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta di sicurezza personale");
   - d'ufficio, con particolare riguardo al D.P.R. n. 3/1957 ed alla L. n. 241/1990.

2. In ragione dell'esigenza rappresentata dai dettami della normativa vigente in materia di tutela delle informazioni, il personale non appartenente all'Amministrazione della Difesa, partecipante, a qualsiasi titolo, alla presente attività, dovrà essere adeguatamente edotto sulle tematiche afferenti la sicurezza delle informazioni e sulle possibili conseguenze, anche penali, derivanti dall'acquisizione intenzionale e/o non autorizzata di informazioni di carattere classificato e/o comunque ritenute sensibili per l'Amministrazione della Difesa e sulla loro indebita divulgazione, attraverso apposito momento informativo e susseguente sottoscrizione di apposito modulo. In ogni caso, nell'ambito della collaborazione di cui trattasi, le attività dovranno essere esclusivamente a carattere non classificato.

3. È, ad ogni modo, facoltà della SCUOLA NBC interrompere/sospendere il presente Accordo nonché le attività eventualmente già in essere, allorquando il predetto Ente, a suo insindacabile giudizio, valuti la condotta della controparte difforme dall'enunciato di cui al precedente comma.

**Art. 9**
(Tutela dell'immagine e utilizzo di stemmi/loghi della Difesa)

Nell'ambito dell'Accordo non si prevede l'utilizzo di stemmi/loghi della Difesa, in ogni caso l'eventuale impiego di tali emblemi dovrà avvenire nel rispetto del D.I. n. 162 del 25.07.2012.

**Art. 10**
(Oneri finanziari ed economici)

Le attività descritte in questo protocollo d'intesa non prevedono oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione dell'ASST Papa Giovanni XXIII e della Amministrazione Difesa, essendo i relativi costi inclusi in quelli previsti per le rispettive attività istituzionali. Gli oneri per la gestione di eventuali specifiche attività di ricerca di formazione potranno essere coperti, da contributi all'uopo stanziati con specifici atti aggiuntivi dalle parti contraenti, sempre che abbiano a disposizione assegnazioni di fondi finalizzate, nonché mediante donazioni e borse di studio che possono essere rese disponibili da organizzazioni ed istituzioni, sia pubbliche che private, da associazioni o da individui e che verranno di volta in volta quantificati dalle parti, identificando le modalità di ripartizione degli stessi, sia, infine da finanziamenti pubblici o privati frutto della partecipazione congiunta delle parti a progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione in sede regionale, nazionale ed internazionale. Il presente rapporto di collaborazione non comporta flussi finanziari fra le Parti, che sosterranno - ciascuna per quanto di pertinenza - i relativi oneri nell'ambito delle risorse organizzative, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto del principio di equità economica. Gli eventuali accordi attuativi discendenti dovranno rispettare gli stessi principi, ai sensi della normativa vigente.

**Art. 11**
(Durata, scadenza e rinnovo)

1. Il presente Accordo ha validità fino al 31.12.2027 a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa valutazione della Relazione di chiusura da inoltrare allo Stato Maggiore della Difesa che riporti, oltre alla valutazione generale del presente Accordo, il mantenimento delle esigenze/motivi che ne hanno originato la sottoscrizione o in alternativa ne indichi i nuovi. La volontà di rinnovo delle Parti dovrà essere comunicata, via PEC, almeno sei mesi prima della scadenza naturale del presente accordo.

2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso nel periodo di validità dell'accordo, fermo restando quanto stabilito all'articolato rubricato "Salvaguardia dei compiti istituzionali".
3. È esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito.

**Art. 12**
(Diritto di recesso)

Le parti potranno risolvere il presente Protocollo con effetto immediato in presenza di un grave motivo costituente giusta causa di risoluzione anticipata, ovvero in caso di violazione degli obblighi sottoscritti dalle Parti sufficientemente grave da impedire la continuazione del rapporto su base di reciproca fiducia.

**Art. 13**
(Contenzioso)

1. Il presente accordo è disciplinato e regolato dalle leggi dello Stato Italiano.

2. Eventuali controversie riguardo l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo dovranno essere risolte, in via preliminare, mediante consultazione fra le Parti. Nel caso non fosse trovata una soluzione concordata, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

**Art. 14**
(Sottoscrizione e registrazione dell'atto)

1. Il presente Accordo, stipulato in modalità elettronica nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/90, è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005.

2. L'imposta di registro è dovuta solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 s.m.i. Le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico della Parte che con il proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria la registrazione (All. B art. 16 DPR 642/72).

| | |
|---|---|
| *Per la Scuola Interforze per la Difesa NBC* | *Per l'ASST Papa Giovanni XXIII* |
| IL COMANDANTE<br>Gen. B. Giorgio Guariglia | IL DIRETTORE GENERALE<br>Dr. Francesco Locati |

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (**proposta n. 1845/2026**)**

Oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA INTERFORZE PER LA DIFESA NBC DI RIETI PER IL SUPPORTO RECIPROCO IN AMBITO FORMATIVO

**SC PROPONENTE**

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

☐ prevede
☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

☐ prevede
☒ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 26/10/2026

Il Direttore

Dr. / Dr.ssa Zucchinali Eleonora

## PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1845/2026
ad oggetto:
ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA INTERFORZE PER LA DIFESA NBC DI RIETI PER IL SUPPORTO RECIPROCO IN AMBITO FORMATIVO

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

| | |
|---|---|
| **DIRETTORE AMMINISTRATIVO :**<br>Ha espresso il seguente parere:<br>X FAVOREVOLE<br>NON FAVOREVOLE<br>ASTENUTO | Vecchi Gianluca |
| Note: | |

| | |
|---|---|
| **DIRETTORE SANITARIO :**<br>Ha espresso il seguente parere:<br>X FAVOREVOLE<br>NON FAVOREVOLE<br>ASTENUTO | Amorosi Alessandro |
| Note: | |

| | |
|---|---|
| **DIRETTORE SOCIOSANITARIO :**<br>Ha espresso il seguente parere:<br>X FAVOREVOLE<br>NON FAVOREVOLE<br>ASTENUTO | Cesa Simonetta |
| Note: | |

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**----------**

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line**
**dell'Azienda socio sanitaria territoriale**
**"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

**per 15 giorni**

---